

# Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 85 del reg.</b>  <b>Data 28.12.2021</b>	<b>OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle Società Partecipate anno 2021</b>
---	--

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventotto**, del mese di **Dicembre**, alle ore **17:55** e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato Presidente.

Il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.  
Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
GABERSCEK	Lucia	X		ABBATE	Salvatore	X	
LOMBARDO	Ruggero	X		RUSSOTTI	Maria Grazia	X	
CARPITA	Andrea	X		STERRANTINO	Giuseppe		X
CALTABIANO	Alessandra	X		CULLURA'	Alessandra	X	
PASSALACQUA	Marcello	X		GIARDINA	Claudio	X	
BROCATO	Salvatore	X		RANERI	Giuseppa		X
FARACI	Manfredi	X		D'AVENI	Antonio	X	
BENIGNI	Piero	X		CILONA	Salvatore	X	

Assegnati                      n. 16                                      Presenti                      n. 14

In carica                        n. 16                                      Assenti                        n. 2

Presiede la Signora Gaberscek Lucia, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott. Giuseppe Bartorilla.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Interviene l'Assessore Corvaia, il quale illustra la proposta di deliberazione in argomento. Preliminarmente, sottolinea che l'incarico per la riscossione coattiva è stato effettuato per un importo complessivo pari ad euro 139.000,00, il cui affidamento è palesemente sotto soglia. Evidenzia, quindi, che tutto è stato effettuato in conformità alla legge.

Dopo una breve illustrazione, invita il Consiglio Comunale a procedere all'approvazione della proposta ed alla dichiarazione di immediata esecutività della relativa deliberazione.

Interviene il Consigliere Brocato, il quale da lettura del verbale della Commissione Consiliare competente in materia.

Interviene il Consigliere Sterrantino, il quale chiede chiarimenti in merito al bilancio consolidato ed al GAP. Chiede informazioni in merito all'ATO ME 4 ed al Consorzio Rete Fognante.

Interviene l'Assessore Corvaia, il quale evidenzia che è stato depositato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Con riferimento alla questione ATO ME 4, dichiara di aver sollecitato la conclusione del procedimento liquidazione.

Non si registrano altri interventi, pertanto il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di deliberazione in discussione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi che precedono;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti in aula, assenti (Abbate, Cilona, Raneri, Giardina, Cullurà, D'Aveni),

### **DELIBERA**

1) **Approvare** la proposta di deliberazione di cui in oggetto, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con successiva ed unanime votazione palese,

2) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere.

La seduta è totale alle ore 21:57.

**Deliberazione:** Consiglio Comunale

**Area competente:** Area Economico-Finanziaria

**Responsabile del Procedimento:** S.Scarcella

**Proponente:** Assessore alle Società Partecipate Nunzio Corvaia

**OGGETTO: "RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2021".**

## IL SINDACO

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**Atteso** che il Comune:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/10/2017 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/02/2019 ha approvato la revisione annuale delle partecipazioni societarie art. 20 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 16/07/2020 ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ( art. 20 d.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 ( art. 17 del D.L. n. 90/2014);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 02/02/2021 ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ( art. 20 d.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2020 ( art. 17 del D.L. n. 90/2014) ed ha alienato le sottoindicate società
  - 1) Messinabiente S.P.A, per termine del rapporto contrattuale;
  - 2) Società Taormina Etna srl Sviluppo, per obbligo ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett b) del T.U.S.P.;
  - 3) Società Taormina Etna Soc. Cons., per obbligo ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett b) del T.U.S.P.;
  - 4) Società G.A.L.Valle Alcantara – società consortile a r.l. per obbligo ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett b) del T.U.S.P.;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n° 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4. T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, O.L. n° 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente:

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e secondo quanto indicato nell'elenco delle partecipazioni allegato 1);

**Considerato** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**Ritenuto** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**Visto** che il Comune di Taormina partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1) Azienda Servizi Municipalizzati (ASM) P.IVA 01982940833 con la quota del 100%;
- 2) ATO ME 4 S.p.A. in liquidazione P.I. 02681490831 con una quota pari al 12,66%;
- 3) Gruppo Azione Locale (G.A.L.) P.I. 03063820835 Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a r.l.% con la quota dell'1,92%;

**Verificato** che non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate società, in quanto:

- L'Azienda Servizi Municipalizzati; svolge funzioni di servizi per l'Ente.
- l'ATO Rifiuti ME 4 SpA (in liquidazione) per obbligo di legge (L.R. 8 aprile 2010 n. 9 e s.m.i.);
- il GAL Peloritani Terre dei Miti e delle Bellezze persegue la finalità istituzionale di favorire lo sviluppo locale;

e pertanto vanno mantenute in quanto svolgono servizi di interesse generale e sono necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;

**Richiamato** il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Taormina, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 126/10/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c. 2, T.U.S.P.;


**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Visto** l'O. A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


## PROPONE

1. **Di approvare** l'allegato prospetto riepilogativo delle società partecipate parzialmente dal Comune di Taormina;
2. **Di autorizzare** il mantenimento delle attuali quote nelle predette Società, in quanto svolgenti attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune e quindi conformi a quanto prescritto dal Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
3. **Di disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, a cura del Responsabile Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 17, D.L. n° 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.e.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
4. **Di disporre**, inoltre, che copia della presente deliberazione sia inviata, a cura dell'Ufficio di Segreteria alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo, ed a cura del Responsabile Area Finanziaria al MEF secondo le modalità previste nell'apposito Portale;
5. **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. N° 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento  
S. Scarcella



L'Assessore al Bilancio e Patrimonio  
*Corvaja Nunzio*



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazione della scelta
1	A.S.M.	diretta	Servizi indispensabili per l'Ente	100	Gestione dei servizi di parcheggio, scuolabus, trasporto, manutenzione acquedotto e illuminazione pubblica
2	A.T.O. ME 4	diretta	discarica rifiuti	12,66	per obbligo di legge (L.R. 08 aprile 2010 n. 9 e s.m.i.)
3	G.A.L. Peloritani Terre dei Miti e delle Bellezze	diretta	progettazione per fondi comunitari	1,92	Partecipazione ai finanziamenti comunitari secondo il programma PSR

Il Responsabile del Procedimento



**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO  
"RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2021".**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  
TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- Parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa  
 **Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina li 13-12-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

  
Dott.ssa Angela LA TORRE

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  
CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- Parere FAVOREVOLE**  
 **Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina li 13-12-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

  
Dott.ssa Angela LA TORRE



COMUNE DI TAORMINA  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 35 del 18 dicembre 2021

**OGGETTO: Parere sulla Proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto la "Ricognizione ordinaria delle società partecipate anno 2021"**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Taormina, composto dai sottoscritti Dott.ssa Liliana Di Stefano, Dott. Davide Bonifacio e Rag. Giuseppe Cianci nominati con delibera dell'organo consiliare n. 31 del 10/09/2020, chiamato ad esprimere parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ricevuta in data 13 dicembre 2021. Il Collegio alle ore 14,30 si riunisce in video conferenza per formulare il parere di cui in oggetto.

**VISTO**

il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm.ii., e in particolare:

– l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

– l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, entro il 30/09/2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;

– l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" il quale prevede che:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9;

– l'art. 26, comma 11, "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che "... salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

#### **ESAMINATA**

la proposta di deliberazione di cui in oggetto, con la quale si propone all'Organo Consiliare di approvare il mantenimento delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2021 dandone adeguata motivazione;

#### **PRESO ATTO**

dei pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 e 147-bis, del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Angela La Torre;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

codesto Collegio, effettuate le dovute verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), del D.Lgs 267/2000,

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione in oggetto, che dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Collegio dei Revisori  
Dott.ssa Liliana Distefano  
Dott. Davide Bonifacio  
Rag. Giuseppe Cianci



Protocollo Generale  
N° 32432 del 20/12/2021 13:13

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta Elettronica Certificata

Classificazione:

Oggetto: **VERBALE 35**

**Mittenti**

Denominazione

Comune di Residenza

DOTT.SSA LILIANA DI STEFANO

**Smistamenti**

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	20/12/2021		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
Segretario Generale	20/12/2021		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
Presidenza Consiglio	20/12/2021		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
SINDACO	20/12/2021		Ufficio Protocollo	COMPETENZA

**Allegati**

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	TestodelMessaggio.txt



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE CONSIGLIERE ANZIANO

*Gaberscek Lucia*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dot. Giuseppe Bartorilla*

---

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 05/01/2022

IL SEGRETARIO GENERALE